

Cari colleghi associati,

come noto, il D. Lgs. n. 149/2022 comma 36, lett. b) ha innovato – tra gli altri - l'art. 492 bis c.p.c. e ha apportato di conseguenza modifiche e correzioni formali agli artt. 155 bis, ter, quater, quinquies e sexies Disp. Att. c.p.c., al fine di armonizzare le modifiche legislative introdotte in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Vi invitiamo pertanto a prendere nota del contenuto delle norme citate così come aggiornate al fine di avere un quadro complessivo della loro applicabilità. A livello riassuntivo, gli aspetti maggiormente rilevanti della riforma – **in vigore dal primo marzo 2023** – come noto sono tre.

Il primo.

La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare è demandata agli UNEP, ai sensi del comma 1 dell'art. 492 bis c.p.c.

Gli Uffici NEP sono ora stati dotati dell'accesso diretto alle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari ed al SILER, Sistema Informativo Lavoro Emilia Romagna, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, come previsto dal novellato art. 155-quinquies Disp. Att. c.p.c. Pertanto, a seguito di istanza presentata secondo le modalità specificate nel prosieguo di questa breve guida, l'UNEP presso il Tribunale Ordinario di Rimini rilascia un verbale con gli esiti delle ricerche di beni con modalità telematiche dallo stesso effettuate. La richiesta relativa ad eventuali rapporti di lavoro va specificata ed evidenziata perché non viene evasa in automatico.

Il secondo.

La novella dell'art. 492 bis prevede, nel comma 3, **la sospensione del termine di cui all'art. 481, comma 1, c.p.c. dalla data di invio all'UNEP dell'istanza per la ricerca con modalità telematiche alla data della comunicazione del verbale contenente gli esiti dell'indagine da parte dell'Ufficiale Giudiziario. Pertanto, nell'arco temporale indicato è sospesa la decorrenza del termine di efficacia dell'atto di precetto.**

Il terzo.

Il D. Lgs. n.149/2022 ha diversificato la disciplina di cui all'art. 492 bis c.p.c. a seconda che l'istanza sia depositata/inviata DOPO la notifica dell'atto di precetto e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 482 c.p.c., oppure PRIMA. Nel primo caso (casistica ampiamente maggioritaria), l'istanza va inviata all'UNEP secondo le

modalità indicati dai vari uffici e, per quanto riguarda in particolare le prassi di Rimini, come specificato nel prosieguo di questa breve guida.

Per il novellato comma 3 dell'art. 492 bis c.p.c., **qualora invece vi sia pericolo nel ritardo** – quindi in tutti i casi per i quali si chiedi **l'esenzione dall'osservanza del termine ex art. 482 c.p.c.** per dare inizio all'esecuzione – per le istanze di autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (da depositarsi PRIMA DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO) resta competente il Presidente del Tribunale (del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede legale). In questi casi, pertanto, l'istanza andrà depositata secondo le modalità precedenti la novella (ovvero con istanza rivolta al Presidente del Tribunale competente, deposito telematico alla Sezione Volontaria Giurisdizione, allegati noti e versamento del contributo unificato nella misura di €.43,00, salvo i casi di esenzione, nel rispetto in ogni caso delle prassi eventualmente adottate dai singoli Uffici).

Per le istanze cd. ordinarie invece, da depositarsi successivamente alla notifica dell'atto di precetto, la competenza dell'UNEP è esclusiva, per cui l'istanza rivolta al Tribunale è improcedibile.

Date queste novità, sono state definite prassi comuni e condivise con l'U.N.E.P. del Tribunale di Rimini che riteniamo utile riassumere di seguito. **Le istanze ex art. 492 bis c.p.c. devono essere inviate esclusivamente in formato digitale (.pdf firmato digitalmente) a mezzo pec all'indirizzo unep.tribunale.rimini@giustiziacert.it**. L'invio a mezzo pec è allo stato l'unico possibile, poiché l'UNEP presso il Tribunale di Rimini NON ha attivato il deposito telematico attraverso il sistema informatico GSU (Gestione Servizi UNEP) già operativo in altri Uffici Giudiziari.

Per mera utilità si allega un modello di istanza (MOD_1), ma nulla vieta che la stessa possa essere redatta anche secondo altro schema, purché contenga ovviamente i contenuti previsti dalla norma. **All'istanza dovranno obbligatoriamente essere allegati:**

1. titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale cartaceo o telematico (laddove, infatti, si tratti di titolo esecutivo giudiziale telematico il legale lo dovrà attestare conforme secondo le specifiche tecniche relative alla conformità di provvedimenti estratti dal fascicolo informatico). Come noto, i titoli divenuti esecutivi successivamente al 28 febbraio 2023 sono tali per legge, per cui per questi la formula esecutiva ante Riforma Cartabia, è oggi sostituita da una attestazione di conformità resa dal legale in calce allo stesso ai sensi del novellato art. 475 c.p.c.;

2. atto di precetto notificato e dopo che sia decorso il termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c.; se l'atto è in formato cartaceo (notifica tradizionale) si allega la copia analogica attestata conforme; se al contrario è stato

notificato a mezzo pec, occorre allegare le pec di accettazione e consegna della notifica (in formato .eml, ovvero .mgs);

3. ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario (salvi i casi di esenzione) di **€.6,71** di diritti da effettuarsi in favore di U.N.E.P. UFF. UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI TRIBUNALE DI RIMINI effettuato sulle **coordinate IBAN: IT54J0760113200001007463944**. Si consiglia di indicare nella causale i riferimenti delle parti (creditore e debitore);

4. ricevuta in formato .pdf del versamento tramite Piattaforma PagoPA del **Contributo Unificato in misura fissa di €.43,00**; occorre scegliere nel menù quale opzione di pagamento **CONTRIBUTO UNIFICATO RICHIESTA RICERCA BENI EX ART.492 BIS**, e quale Ufficio competente **TRIBUNALE ORDINARIO - RIMINI (NON UNEP RIMINI)**. Il versamento del Contributo non è dovuto nei casi di esenzione.

Come previsto dal comma 5, secondo capoverso, dell'art. 492 bis c.p.c. ("terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante"), verificati i presupposti ed esaminati gli allegati, l'U.G. che ha ricevuto l'istanza, accede alle banche dati pubbliche e, all'esito, redige un verbale firmato digitalmente nel quale indica gli esiti delle ricerche dei beni con modalità telematiche dallo stesso effettuate, riportando le banche dati interrogate e le relative risultanze. Il verbale è poi inviato a cura dello stesso U.G. con comunicazione pec all'indirizzo pec dal quale era giunta l'istanza.

Si evidenzia infine che il curatore nominato in una procedura di liquidazione giudiziale, giusta autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art.49, comma 3, lett. f) CC.II., può **accedere direttamente** alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, senza dunque attivare il procedimento presso l'UNEP.

Allo stato, e salvo aggiornamenti, l'UNEP presso il Tribunale di Rimini NON esegue il c.d. pignoramento diretto, come previsto dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 492 bis c.p.c.

Allo stato, e salvo aggiornamenti, l'UNEP presso il Tribunale di Rimini NON ha attivato il deposito telematico delle richieste di notifiche, esecuzioni e ricerche dei beni da pignorare attraverso il sistema informatico GSU (Gestione Servizi UNEP) già operativo in altri Uffici Giudiziari.

Pertanto, ricevuto il verbale con gli esiti delle ricerche, ed in base alle risultanze contenute nello stesso, l'eventuale richiesta di pignoramento mobiliare e/o presso terzi va predisposta a cura dell'avvocato secondo le modalità tradizionali e presentata/depositata esclusivamente in modalità cartacea (corredata degli allegati obbligatori di legge) allo Sportello ricezione atti, negli orari di apertura. Il versamento dei diritti di esecuzione va eseguito allo Sportello contestualmente alla richiesta e preferibilmente con pagamento elettronico.

Stante l'attuale disomogeneità delle modalità operative adottate dai vari UNEP a livello nazionale, sia per quanto riguarda la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare sia, conseguentemente, per quanto concerne l'esecuzione o meno del pignoramento in forma diretta e, in caso affermativo, le eventuali modalità adottate anche di concerto con i G.E., si raccomanda di verificare sempre ed in via preventiva l'esistenza di eventuali prassi operative (protocolli, linee guida o simili) pubblicate sul sito del Tribunale (o del COA) presso il cui UNEP occorre attivare la procedura ex art. 492 bis c.p.c. e la conseguente azione esecutiva.

Buon Lavoro a tutti.